



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – SANZIONI – AGGRAVAMENTO – ANCHE IN PRIMO GRADO  
MOTIVAZIONE – NECESSITÀ

## **Descrizione**

Se per la CFA vi sono specifiche norme riguardanti l'aggravamento della sanzione (art. 73 per la Corte sportiva di appello a livello nazionale, art. 78 per la Corte sportiva d'appello a livello territoriale e art. 106 del CGS per la Corte federale d'appello), non risultano analoghe disposizioni per i tribunali di prime cure, seppure è evidente che il principio della sanzionabilità in peius dei reclamanti valga anche per queste corti. (Sez. I, dec. n. 100 CFA del 8.5.2023). Il principio espresso per il quale l'inciso "se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prime cure", depono nel senso di consentire l'aggravamento della sanzione solo nel caso di motivata diversa valutazione in fatto o in diritto delle risultanze del processo, porta alla conseguenza che la possibilità di valutare diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento equivale a consentire al giudice di valutare diversamente i fatti che ne costituiscono il presupposto, di talché può tanto inasprire, quanto mitigare la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell'atto di deferimento.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 115/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Trentini

## **Riferimenti normativi**

art. 73 CGS; art. 78 CGS; art. 106 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0115 CFA del 5 giugno 2023 (Paganese Calcio 1926 Srl/Procura Federale)**